

Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

**Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.**

**Art. 25**

*(Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)(2)(3)*

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

- a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
- b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
- c) partecipazione a incontri business to business;
- d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
- e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
- f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
- h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/1993

2 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.